

FRANCIA***Conseil constitutionnel*, decisione n. 2025-1180 QPC del 6 febbraio 2026,
Association des Bleuets [Chiusura amministrativa temporanea di un luogo di culto
in caso provocazione o di incitazione all'odio o alla violenza contro talune persone]**

10/02/2026

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato una *question prioritaire de constitutionnalité* che gli era stata sottoposta dal *juge des référés* del *Conseil d'État*.

Era sospettato d'incostituzionalità l'art. 6 della legge del 9 dicembre 1905 sulla separazione fra Stato e Chiese, nella formulazione derivante dalla legge n. 2021-1109 del 24 agosto 2021: tale disposizione consente al rappresentante dello Stato in ciascun Dipartimento – oppure, a Parigi, al prefetto di polizia – di chiudere in via provvisoria un luogo di culto al ricorrere di determinate condizioni. In particolare, la legge fa riferimento all'incitamento all'odio o alla violenza verso una persona o un gruppo e alla giustificazione di tali comportamenti violenti. Secondo l'associazione ricorrente nel giudizio *a quo*, queste disposizioni, così come interpretate dal giudice amministrativo, consentirebbero all'autorità amministrativa di chiudere un luogo di culto basandosi su elementi privi di collegamenti diretti con le affermazioni e le attività svolte in quella sede oppure con le idee e le teorie ivi diffuse. Ciò darebbe luogo a una violazione della libertà di associazione e della libertà religiosa.

Il *Conseil constitutionnel* ha ribadito che la libertà di associazione è uno dei principi fondamentali riconosciuti dalle leggi della Repubblica e solennemente riaffermati dal preambolo alla Costituzione. Le limitazioni a questa libertà devono essere necessarie, appropriate e proporzionate rispetto all'obiettivo perseguito. Nel caso dell'art. 36-3 della legge del 1905, introdotto nel 2021, dai lavori preparatori si desume che il legislatore ha voluto prevenire gravi forme di perturbamento dell'ordine pubblico; così facendo ha perseguito un obiettivo di valore costituzionale, la prevenzione di danni all'ordine pubblico. In secondo luogo, possono essere destinatari di un provvedimento di chiusura soltanto luoghi di culto in cui si incita all'odio o alla violenza nei confronti di persone o gruppi oppure si tende a giustificare o a incoraggiare tale odio o violenza. Per quanto riguarda gli orientamenti giurisprudenziali del giudice amministrativo, il *Conseil constitutionnel* può essere chiamato a pronunciarsi sulla «costituzionalità della portata effettiva conferita a una disposizione legislativa da un'interpretazione giurisdizionale costante» (par. 9). Nel caso di specie, è impossibile dire che si sia formato un simile orientamento costante. Non si può escludere, tuttavia, che le esigenze costituzionali già richiamate impediscano al prefetto di tenere conto, sotto il controllo del giudice, sia di affermazioni fatte al di fuori del luogo di culto, sia di idee o teorie diffuse da persone diverse dagli officianti o da coloro che lo gestiscono, a condizione che tali elementi siano sufficientemente collegati al luogo di culto in questione. In terzo luogo, la legge prevede che la chiusura venga disposta con un

decreto motivato, che dev'essere preceduto da un procedimento in contraddittorio. In questo luogo, il legislatore ha limitato a due mesi la durata massima della chiusura del luogo di culto e non ha contemplato la possibilità di una proroga. Un secondo provvedimento di chiusura può essere adottato soltanto sulla base di fatti nuovi, intervenuti successivamente alla riapertura. In quinto luogo, il provvedimento di chiusura dev'essere giustificato e proporzionato – in particolare nella sua durata – rispetto alle ragioni che l'hanno motivato. Spetterà allora al prefetto tenere conto dell'impatto della misura sui frequentatori abituali di quel luogo di culto e della (im)possibilità di praticare la loro religione in un altro luogo. Il giudice amministrativo potrà poi verificare il rispetto dei canoni di appropriatezza, necessità e proporzionalità. Da ultimo, il provvedimento di chiusura può essere contestato con un *recours en référé*, strumento di tutela cautelare previsto all'[art. L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa](#); in tal caso, il provvedimento risulta sospeso fino alla decisione del giudice sullo svolgimento di un'udienza pubblica. Per tutte queste ragioni, secondo il *Conseil constitutionnel*, la disposizione impugnata dev'essere ritenuta conforme alla Costituzione.

La decisione è consultabile a questo [link](#); questo, invece, è il [link](#) al comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne